

PROMEMORIA SUI CAMPEGGI

LA LEGGE

Estratto dell'articolo 214 del D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 - Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996, modifiche al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

UTILE SAPERE

L'erogazione dei servizi utili alle autocaravan quali: lo scarico delle acque reflue, il carico dell'acqua potabile, la ricarica elettrica delle batterie, in parcheggi e/o in aree attrezzate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h, del Codice della Strada, deve svolgersi in apposita piazzola, non inferiore a 50 mq ovvero tale da consentire l'espletamento delle manovre di posizionamento, distanziata dagli stalli di sosta.

L'erogazione di detti servizi deve intendersi per il tempo necessario alla somministrazione degli stessi. In caso contrario si incorre nella violazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 185 del Codice della Strada.

CAMPEGGI IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Sono molte le segnalazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riceve da parte di associati proprietari di autocaravan ai quali è stato negato l'accesso agli impianti di smaltimento igienico-sanitario di uno dei campeggi d'Italia. Secondo i gestori di simili strutture ricettive, il servizio sarebbe riservato agli utenti che soggiornano con esclusione dunque delle autocaravan semplicemente in transito. È bene sapere che simile trattamento non trova alcuna giustificazione normativa. Rileva a tal proposito l'articolo 378 comma 6 del Regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) come modificato dall'articolo 214 del D.P.R. n. 610/1996, il quale stabilisce che: *"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-*



caravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284". Il campeggio che non consente all'autocaravan in transito di servirsi dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario viola dunque l'articolo 378 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992 e come tale è passibile di sanzione ex articolo 146 del Codice della Strada. In ordine all'ulteriore questione delle tariffe applicate per l'accesso agli impianti, è possibile accertarne la regolarità con segnalazione alla regione e alla provincia competente. In base all'articolo 1 della legge n. 284/1991, la struttura ricettiva deve periodicamente e preventivamente comunicare alla regione i prezzi che intende applicare per il soggiorno e per tutti gli altri servizi offerti. Il D.Lgs. n. 135/2011 (Testo Unico sul turismo) e le leggi regionali sul turismo impegnano altresì la provincia nell'attività di vigilanza in ordine ai servizi offerti e alle tariffe applicate dalle strutture ricettive. Proponiamo di seguito un semplice modulo per segnalare la vostra esperienza, autorizzando altresì l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a sottoporre la segnalazione che invierete alle istituzioni competenti.